

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA

ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI STAGNO LOMBARDO GERRE DE' CAPRIOLI SPINADESCO CLASSE IV

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì _____ del mese di SETTEMBRE,

IL COMUNE DI STAGNO LOMBARDO, Provincia di Cremona, rappresentato da Roberto Mariani, nella sua qualità di Sindaco *pro tempore*;

IL COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI, Provincia di Cremona, rappresentato da Michel Marchi nella sua qualità di Sindaco *pro tempore*;

IL COMUNE DI SPINADESCO, Provincia di Cremona, rappresentato da Roberto Lazzari nella sua qualità di Sindaco *pro tempore*;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 dell'art. 98 comma 3 del decreto legislativo 18.08.2000 n°267 e dell'art. 17 del DPR 465/1997, tra i Comuni di Stagno Lombardo (abitanti al 31.12.2018 n°1541) Gerre de' Caprioli (abitanti al 31.12.2018 n° 1329) e Spinadesco (abitanti al 31.12.2018 n° 1476) si conviene di gestire in forma coordinata le funzioni di segreteria comunale;

Art. 2 – Sede

1. la sede della segreteria convenzionata è stabilita presso il Comune di Stagno Lombardo che nel proseguo della presente convenzione sarà denominato Comune capo convenzione;

Art. 3 – Funzioni del Segretario

Le funzioni del Segretario Comunale sono determinate dalla Leggi, dagli Statuti e dai Regolamenti dei Comuni convenzionati. Qualora al Segretario Comunale siano affidate, da uno o più Comuni particolari funzioni per le quali allo stesso competono compensi aggiuntivi, gli stessi saranno ad esclusivo carico dei Comuni che li hanno richiesti;

Art. 4 – Svolgimento del servizio

Il Segretario Comunale svolgerà il proprio servizio ripartendo il proprio orario di lavoro in proporzione alla percentuale di partecipazione alle spese di ciascun Comune di cui al successivo articolo 8.

la rilevazione delle presenze avverrà compatibilmente alle esigenze di un servizio dinamico che prevede frequenti spostamenti dall'uno all'altro dei Comuni e per partecipare alle riunioni in cui sia prevista la presenza della dirigenza che nei piccoli Comuni fa capo al Segretario Comunale.

L'individuazione degli orari di servizio presso i vari enti avverrà in accordo tra i Sindaci ed il Segretario Comunale ed è da intendersi flessibile in relazione alle contingenti necessità dei singoli Comuni e delle loro forme associative;

Art. 5 – Rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro del Segretario Comunale è determinato dagli articoli 97-106 del decreto legislativo 267/2000 e dal DPR 465/1997 “Regolamento recante le disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali” nonché delle vigenti disposizioni contrattuali e deliberazioni ex Ages Nazionale e Regionale;

Il Sindaco del Comune di Stagno Lombardo procede, sentiti i Sindaci dei Comuni convenzionati, alla nomina ed alla revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dalla normativa vigente;

Art. 6 –Forme di consultazione

Tutti i provvedimenti attinenti la posizione giuridica ed economica e funzionale del Segretario Comunale sono demandati al Comune capo convenzione, che provvederà ad informare formalmente i Comuni convenzionati;

Ogni segnalazione da effettuarsi al Ministero dell'Interno -servizio gestione albo segretari comunali e provinciali- Lombardia, concernente il servizio, dovrà essere prima concordata tra i comuni in apposita riunione collegiale alla quale parteciperanno i Sindaci;

Articolo 7 – Trattamento economico

In conformità al CCNL, ai sensi del D. lgs 165/2001 e successive modifiche ,al Segretario Comunale ,titolare di sedi convenzionate ,oltre al trattamento economico in godimento, spetta una retribuzione mensile aggiunta pari ad un quarto dello stipendio ,compresa in quest'ultimo l'indennità di posizione ed ogni altro avente natura fissa e ricorrente.

Al Segretario in convenzione spetta altresì il rimborso spese di viaggio regolarmente documentate sostenute per lo spostamento dall'uno all'altro dei Comuni convenzionati secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

L'indennità di risultato quale disciplinata dal vigente CCNL sarà riconosciuta nella % relativa al punteggio assegnato in relazione alle funzioni di segreteria svolte dal Comune capo convenzione previo verbale della segreteria convenzionata sottoscritto in relazione alla valutazione, dai Sindaci convenzionati;

Art. 8 – Riparto delle spese

le spese relative al trattamento economico del Segretario Comunale, al rimborso delle spese di viaggio per recarsi dall'uno all'altro dei Comuni convenzionati, alle supplenze ed alle reggenze che dovessero verificarsi nei casi di assenza o impedimento del segretario titolare ed ogni altro onere previsto dal contratto di lavoro, fatto salvo quanto previsto nell'art. 3 verranno ripartiti nel modo seguente:

- Stagno Lombardo 36,1%
- Gerre dè Caprioli 36,1%
- Spinadesco 27,8%

eventuali spese per corsi di aggiornamento, seminari, e simili, saranno anticipate dal Comune capo convenzione e soggette a riparto con gli stessi criteri sopra indicati.

L'indennità di risultato sarà erogata dal Comune capo convenzione secondo quanto previsto dall'art. 7 e soggetta a riparto;

le spese per missioni e le trasferte svolte dal Segretario Comunale saranno a carico del Comune nel cui interesse verranno effettuate;

Articolo 9 – Rendicontazione delle spese

I Comuni di Gerre dè Caprioli e Spinadesco provvederanno al versamento delle quote di loro spettanza al Comune di Stagno Lombardo con cadenza periodica trimestrale.

Il Comune di Stagno Lombardo provvederà a trasmettere ai Comuni convenzionati la nota delle spese relative ai trimestri pregressi e gli stessi dovranno effettuare il versamento entro i successivi 30 giorni, tali somme saranno versate a titolo di acconto.

Il Comune capo convenzione provvederà entro il 31 marzo successivo alla chiusura di ogni esercizio finanziario alla redazione del rendiconto del servizio e del relativo piano di riparto.

I Comuni convenzionati provvederanno, entro 30 giorni, dal ricevimento del rendiconto e del piano di riparto, al versamento a saldo degli eventuali conguagli relativi all'esercizio precedente.

In caso di ritardo si provvederà ad applicare gli interessi di mora.

Art. 10 – Durata,

La presente convenzione ha la durata dalla data di assunzione in servizio del Segretario incaricato sino al 31.12.2024, con decorrenza comunque dalla data di approvazione da parte del Ministero Interno-Prefettura-Ufficio territoriale di Milano-Sezione Regionale dell'Albo Lombardia;

Art. 11 – Recesso unilaterale e risoluzione consensuale.

La Convenzione potrà essere risolta in qualunque momento per uno dei seguenti motivi:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi adottati da tutte le amministrazioni convenzionate
- recesso unilaterale da parte di una delle amministrazioni, con effetto dal 60° giorno successivo alla data di notifica anche via pec, della deliberazione agli altri Comuni convenzionati

Dei provvedimenti di costituzione, modifica e scioglimento della presente convenzione verrà data tempestiva comunicazione al Ministero dell'Interno -Prefettura-Ufficio territoriale di Milano-Sezione Regionale dell'albo – Lombardia, per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

ART. 12 – Classe della convenzione

la presente Convenzione è classificata nella classe IV ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari

ART. 13 Disposizioni finali

per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali concernenti lo stato giuridico ed economico dei segretari comunali

Letto, confermato e sottoscritto.

Stagno Lombardo

Il Sindaco del Comune di Stagno Lombardo
Mariani Roberto

Il Sindaco del Comune di Gerre dè Caprioli
Michel Marchi

Il Sindaco del Comune di Spinadesco
Roberto Lazzari